Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI **Roma — Lunedì, 14 settembre 1925** **Numero 213**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori* — Avellino: *C. Leprini* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — **Roma:** *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. —
(*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1835. — REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1558.
Trasferimento dei servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici ad un Ufficio speciale di stralcio posto alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per le finanze. Pag. 3861

1836. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1560.
Facoltà al Ministro ad interim per la marina di delegare al Sottosegretario di Stato tutte o parte delle sue attribuzioni e di farlo intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei deputati, tutte le volte che si trattino affari relativi all'Amministrazione della marina . . . . Pag. 3862

REGIO DECRETO 3 settembre 1925.
Proroga dei termini per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova. Pag. 3863

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1925.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'utilizzazione di una sorgente d'acqua presso la ferrovia Siracusa-Vizzini . . . . Pag. 3863

DECRETO COMMISSARIALE 8 luglio 1925.
Sedi di rappresentanze diplomatiche presso le quali potranno essere destinati gli Addetti aeronautici . . . . . Pag. 3863

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1925.
Approvazione del regolamento speciale per il personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto . . . . Pag. 3864

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Ordinanza di sanità marittima n. 12 del 1925 . . Pag. 3868
Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1925 . . Pag. 3868

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 3868

Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 3868
Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione delle privative . . . . Pag. 3868
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 9) . . . . Pag. 3869

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di avviamento di Pola . . . . Pag. 3871
Concorso a 10 posti di prefetto di disciplina ed a 10 posti di tecnico nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie. Pag. 3871

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1835.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1925, n. 1558.

Trasferimento dei servizi per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici ad un Ufficio speciale di stralcio posto alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per le finanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 marzo 1923, n. 481, che nominava il Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 689, che dava facoltà di alienare i beni ed i diritti dei sudditi ex-nemici anche in deroga alle vigenti disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, che sopprimeva il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace ed istituiva una Commissione per la decisione in via giurisdizionale di tutte le controversie relative alla liquidazione dei beni già appartenenti ai sudditi ex-nemici;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, col quale era nominato Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici il comm. Guido Jung;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono accettate le volontarie dimissioni rassegnate dall'on. comm. Guido Jung, dall'ufficio di Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici.

Art. 2.

Le funzioni già appartenenti al Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici saranno avocate al Ministro per le finanze, che le eserciterà per mezzo di un Ufficio speciale autonomo di stralcio posto alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per le finanze.

Il capo dell'Ufficio speciale sarà nominato con decreto del Ministro per le finanze che ne preciserà i poteri e sarà scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, senza sostituzione nel ruolo cui appartiene.

Art. 3.

I provvedimenti definitivi in via amministrativa, demandati dai precedenti decreti alla competenza del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici, saranno emanati dal Sottosegretario di Stato per le finanze. Egli presiederà anche la Commissione giurisdizionale speciale, istituita con il citato decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1118, e in tale funzione potrà essere sostituito dal capo dell'Ufficio speciale.

Art. 4.

Nulla è innovato all'ordinamento e funzionamento dell'Ufficio di verifica e compensazione.

Le funzioni di vigilanza sul detto Ufficio, di competenza del Ministro per le finanze, finora delegate al Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex-nemici, saranno delegate al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Del pari sarà esercitata dal Sottosegretario di Stato per le finanze, per delegazione del Ministro, la vigilanza sulla Sezione autonoma dell'Ufficio di verifica e compensazione per le nuove Provincie in Trieste, istituite con R. decreto legge 23 marzo 1924, n. 382.

Art. 5.

I provvedimenti di coordinamento fra le operazioni dell'Ufficio speciale di liquidazione dei beni ex-nemici e l'Ufficio di verifica e compensazione emaneranno dal Sottosegretario di Stato per le finanze, quale delegato del Ministro.

Art. 6.

Ferme le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro 19 marzo 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del successivo giorno 10 aprile, gli ordinativi di pagamento sul conto corrente fra il Tesoro e l'Ufficio di verifica e compensazione saranno pure muniti del visto di autorizzazione del Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 7.

Le attribuzioni di competenza del Commissario del Governo per la liquidazione dei beni ex-nemici a norma del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 459, in esecuzione delle convenzioni economico finanziarie stipulate con l'Ungheria sono devolute egualmente al Sottosegretario di Stato per le finanze.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Potenza, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 *settembre* 1925.
Atti del Governo, registro 240, *foglio* 50. — GUALTIERI.

Numero di pubblicazione 1836.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1560.

Facoltà al Ministro ad interim per la marina di delegare al Sottosegretario di Stato tutte o parte delle sue attribuzioni e di farlo intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, del Senato e della Camera dei deputati, tutte le volte che si trattino affari relativi all'Amministrazione della marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge in data 17 maggio 1925, n. 682, circa facoltà di delegare al Sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro *ad interim* per gli affari della marina ha facoltà di delegare, con suo decreto, al Sottosegretario di Stato, tutte o parte delle sue attribuzioni, anche se dalle norme vigenti riservate alla carica del Ministro per la marina.

Ha altresì facoltà di delegare, con suo decreto, il Sottosegretario di Stato ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati, tutte le volte che si trattino affari relativi all'Amministrazione della marina.

Art. 2.

Il R. decreto-legge 17 maggio 1925, n. 682, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 12 settembre 1925.
Atti del Governo, registro 240, foglio 52. — GUALTIERI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1925.
Proroga dei termini per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con la legge 28 giugno 1906, n. 291, e col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2285;
Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu disciolta l'Amministrazione del Consorzio autonomo del porto di Genova;
Visto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale il Ministro di Stato cav. di gr. cr. senatore Umberto Cagni fu nominato presidente del Consorzio predetto con mandato di ricostituirne l'Amministrazione ordinaria entro il 31 luglio 1925;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine stabilito dall'art. 1 del Nostro decreto in data 2 aprile 1925 per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova è prorogato fino al 31 gennaio 1926.
Fino a quando non si sarà proceduto a tale ricostituzione il presidente del Consorzio continuerà ad esercitare i poteri conferitigli col predetto Nostro decreto nelle funzioni di Regio commissario.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1925.
Dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'utilizzazione di una sorgente d'acqua presso la ferrovia Siracusa-Vizzini.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 27 maggio 1925 della Società anonima per le Ferrovie secondarie della Sicilia, diretta ad ottenere l'autorizzazione di utilizzare una sorgente d'acqua della portata minima di 10 litri al minuto primo, sita presso il km. 48+419 della ferrovia Siracusa-Vizzini, da servire quale rifornitore di locomotive;
Visto il parere favorevole manifestato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici col voto n. 2230 del 30 agosto 1925;
Visto l'art. 39 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Decreta:

Le opere necessarie per l'utilizzazione di una sorgente di acqua sita presso il km. 48+419 della ferrovia Siracusa-Vizzini, giusta il progetto allegato all'istanza 27 maggio 1925 della Società esercente la ferrovia stessa, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Roma, addì 8 settembre 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO COMMISSARIALE 8 luglio 1925.
Sedi di rappresentanze diplomatiche presso le quali potranno essere destinati gli Addetti aeronautici.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032;
Di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le sedi di rappresentanze diplomatiche presso le quali potranno essere destinati gli Addetti aeronautici di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, sono stabilite come segue: Berlino, Buenos-Ayres, Londra, Madrid, Mosca, Parigi, Washington.

Art. 2.

Con decreto a parte sarà provveduto a stabilire l'ulteriore sede di rappresentanza diplomatica presso la quale potrà essere destinato un altro Addetto aeronautico.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Commissario per l'aeronautica:
Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1925.
Approvazione del regolamento speciale per il personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA
E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 15 luglio 1909, n. 541; 24 dicembre 1924, n. 2114; 31 dicembre 1924, n. 2262, che approvano rispettivamente il regolamento per il personale aggregato dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori; il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato; il regolamento generale per il trattamento economico e lo stato giuridico dei salariati predetti:

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento speciale per il personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia:

Art. 1.

Il personale salariato dipendente dal Ministero della giustizia comprende gli operai permanenti e quelli temporanei e giornalieri addetti agli stabilimenti carcerari ed ai Regi riformatori, e quelli permanenti, temporanei e giornalieri assegnati alla custodia e manutenzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

Il numero e la qualifica degli operai permanenti sono indicati nella tabella n. 1 allegata al regolamento generale approvato con R. decreto in data 31 dicembre 1924, n. 2262

Nel numero degli operai del 2° gruppo dipendenti dal l'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori si comprendono i capi d'arte, il comandante e il macchinista del vaporino dell'isola di Asinara e gli assistenti tecnici, murari e agricoli delle colonie penitenziarie; ed in quello degli operai comuni i sottocapi d'arte, il nostruomo, i fuochisti ed i marinai del suddetto vaporino, i marinai delle colonie penali e gli inservienti.

Art. 2.

Le attribuzioni e i doveri del personale salariato per il servizio delle carceri e dei Regi riformatori sono indicati nel regolamento generale delle carceri approvato con R. decreto 1° febbraio 1891, n. 260, e nel regolamento per i riformatori approvato con R. decreto 14 luglio 1907, n. 206, in quanto non sia altrimenti disposto dal regolamento generale sui salariati dello Stato.

Le norme comprese nei detti regolamenti concernenti orari di servizio e modalità di esecuzione restano in vigore solo in quanto non siano modificate dal presente regolamento, dal R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e dal regolamento generale sui salariati dello Stato.

Art. 3.

Le attribuzioni e i doveri del personale salariato per la custodia, manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma oltre quelli indicati nel regolamento generale predetto, sono i seguenti:

1° Il capo operaio sorvegliante cura la osservanza dell'orario e l'adempimento delle varie mansioni assegnate a tutto il personale dipendente, ed esegue gli ordini del capo dell'ufficio tecnico di manutenzione da cui egli direttamente dipende;

2° Il personale addetto alla custodia degli ingressi del Palazzo procede all'apertura ed alla chiusura dei cancelli, presta servizio permanente presso di essi durante l'orario stabilito ed adempie agli altri ordini di servizio dell'ufficio tecnico di manutenzione, e osserva e fa osservare le norme stabilite per l'accesso, impedendo che le persone estranee entrino nel Palazzo di Giustizia fuori delle ore stabilite, salvo speciale autorizzazione;

3° Il personale addetto alla manovra degli ascensori provvede alla pulizia delle cabine e dei corridoi ad esse adiacenti, cura l'esatta osservanza delle norme emanate per il funzionamento e per l'uso degli ascensori ed adempie a tutte le altre disposizioni che potranno essere date dall'ufficio tecnico;

4° Gli uscieri addetti all'ufficio tecnico ed a quello della Commissione per la manutenzione, conservazione del Palazzo di Giustizia provvedono alla pulizia dei locali e delle camere prima dell'ora fissata per l'ingresso dei funzionari, e disimpegnano tutte le mansioni relative al servizio degli uffici:

5° Gli operai comuni addetti alla pulizia del Palazzo provvedono alla nettezza degli atrii d'ingresso, dei cortili, dei corridoi e porticati delle scale, degli ambulatori e delle porte prospicienti in essi, dei cessi, e disimpegnano tutte le altre mansioni che saranno stabilite dall'ufficio tecnico.

Art. 4.

Ai seguenti operai ed operaie permanenti o temporanei: capi d'arte, comandante e macchinista del vaporino dell'Asinara, assistenti murari, tecnici ed agricoli, sottocapi d'arte, nostruomo, fuochisti, marinai, inservienti, guardiane delle carceri ed operai addetti al Palazzo di Giustizia viene corrisposta la paga per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, e ad essi quindi non sono applicabili le norme contenute negli articoli 21 a 25 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

L'orario di servizio degli inservienti delle carceri e dei Regi riformatori non sarà superiore a dieci ore giornaliere, ed in compenso del maggior lavoro giornaliero, in confronto delle otto ore normali prescritte dall'articolo 21 del detto decreto, essi godranno di una giornata libera a pagamento ogni quindici giorni.

Il lavoro notturno, a turno, per gli inservienti è obbligatorio. Possono esserne dispensati dai direttori dei singoli stabilimenti gli addetti a servizi speciali e cioè gli uscieri, i cuochi, gli scritturali, i magazzinieri, gli infermieri, ecc.

Anche le guardiane delle carceri possono, all'occorrenza, essere obbligate al servizio notturno.

Il trattamento che compete ai salariati pel servizio notturno viene determinato dal seguente art. 18.

Art. 5.

Le singole direzioni degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori provvedono direttamente con i fondi della cassa dello stabilimento, sulle anticipazioni ottenute, al pagamento delle competenze spettanti al personale salariato alla loro dipendenza.

L'ufficio tecnico di manutenzione del Palazzo di Giustizia provvede al pagamento delle competenze al personale addetto alla manutenzione, conservazione e custodia del Pa-

lazzo, con i fondi messi a sua disposizione dal Ministero della giustizia.

La liquidazione delle competenze stesse ha luogo per quindicina tanto per i salariati addetti al Palazzo di Giustizia tanto per quelli dipendenti dall'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, conformemente alle disposizioni del capitolo XXII del regolamento generale sui salariati dello Stato.

Art. 6.

Il numero degli operai ascritti al primo e secondo gruppo della tabella n. 1 allegata al regolamento generale, ai quali, giusta il disposto dell'art. 18 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e 5 del regolamento predetto, è dato conferire paghe eccezionali, non deve altrepassare i 22 per quelli dipendenti dall'Amministrazione carceraria e i 4 per quelli addetti al Palazzo di Giustizia.

Art. 7.

Per esigenze di servizio e per altre considerazioni di opportunità, oltre al numero di operai e operaie temporanei in aggiunta a quelli permanenti, da nominarsi in base alla disponibilità dei fondi assegnati anno per anno in bilancio, potranno nominarsi operai ed operaie temporanei in sostituzione provvisoria dei permanenti. L'ammontare della spesa totale per la retribuzione dei salariati permanenti e temporanei in loro sostituzione, non dovrà superare nell'insieme la somma stanziata in bilancio.

Le mogli degli agenti di custodia delle carceri, fino a quando questi sono in attività di servizio, non possono essere nominate operaie (guardiane) permanenti. Esse saranno tenute come operaie temporanee.

Le paghe da assegnarsi agli operai ed alle operaie temporanei e giornalieri verranno stabilite in base ai criteri dettati dall'art. 16 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 8.

Per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione l'ufficio tecnico del Palazzo di Giustizia può assumere operai giornalieri nei limiti della spesa fissata per ciascun anno finanziario ed in seguito a perizia approvata dal Ministero.

Art. 9.

Ai posti di capo d'arte negli stabilimenti carcerari e nei Regi riformatori vengono prescelti i sottocapi d'arte di qualsiasi età, che posseggano speciali attitudini, ed abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento in un istituto industriale del Regno. Essi possono essere sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi (articolo 34 del regolamento generale).

Qualora tra i sottocapi d'arte non vi sia alcuno riconosciuto idoneo al posto di capo d'arte, sarà indetto un concorso fra persone estranee all'Amministrazione che posseggano il diploma predetto e gli altri requisiti per l'ammissione in servizio. Esse inoltre devono sottoporsi all'esperimento di cui all'art. 21 del regolamento generale.

Per l'ammissione al posto di sottocapo d'arte ed assistente tecnico permanente o temporaneo negli stabilimenti carcerari e nei Regi riformatori è richiesto il certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte o mestiere del posto messo a concorso, e rilasciato da una scuola industriale del Regno.

Per l'ammissione dei sottocapi e capi d'arte calzolai e sarti, in mancanza di candidati forniti dei titoli predetti, possono essere accettati coloro che siano in possesso di certificati rilasciati da privati industriali, presso i quali abbiano prestato o prestino la loro opera, comprovanti la loro abilità nel mestiere. In tal caso il periodo prova di cui all'art. 34 del regolamento generale sarà obbligatorio.

Per l'ammissione al posto di assistente agricolo occorre il certificato di abilitazione rilasciato da una scuola pratica di agricoltura.

L'ammissione ai posti di comandante, di macchinista, di fuochista e di nostruomo del vaporino dell'Asinara è fatta per concorso in base alle condizioni che verranno di volta in volta indicate dal Ministero.

Per l'ammissione dei salariati si osservano inoltre tutte le altre norme prescritte dal regolamento generale pei salariati dello Stato.

Art. 10.

I limiti minimi di età per l'ammissione dei salariati dipendenti dall'Amministrazione carceraria e dei Regi riformatori sono stabiliti a 21 anni per gli inservienti, fuochisti, nostruomo e guardiane, ed a 25 per i sottocapi e capi d'arte, per gli assistenti tecnici ed agricoli, e per il comandante e macchinista del vaporino dell'Asinara. I limiti massimi di età sono quelli indicati dall'art. 18 del regolamento generale sui salariati dello Stato.

Per i salariati addetti al Palazzo di Giustizia si seguono le norme tutte del regolamento generale stesso.

Art. 11.

Le Commissioni per l'accertamento dell'idoneità fisica sono composte come segue:

a) per gli aspiranti ai posti di salariato dipendente dall'Amministrazione carceraria e dei Regi riformatori: del direttore dello stabilimento carcerario o del Regio riformatorio, presidente, del medico dello stabilimento, e di un medico militare designato dal comandante del distretto militare più prossimo (art. 20 del regolamento generale);

b) per gli aspiranti ai posti di salariato per il servizio del Palazzo di Giustizia: del capo dell'ufficio tecnico del Palazzo stesso, presidente, e di due medici scelti nel modo indicato dall'art. 20 del regolamento generale.

Non sono ammesse visite mediche di appello.

Art. 12.

Le Commissioni per l'accertamento della idoneità professionale sono composte come segue:

a) per gli aspiranti ai posti di capo e sottocapo d'arte degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori: del direttore dello stabilimento o riformatorio, presidente, d'un capo d'arte o dirigente tecnico in servizio nell'Amministrazione carceraria che verrà indicato dal Ministero, e d'un insegnante delle scuole industriali del Regno delegato dal Ministero dell'economia nazionale (art. 21 del regolamento generale);

b) per gli aspiranti ai posti di capo operaio e manovratore degli ascensori del Palazzo di Giustizia in Roma: di tre componenti dell'ufficio tecnico prescelti dalla Commissione per la manutenzione e conservazione dell'ufficio stesso, ed in base alle norme stabilite dal regolamento generale.

Art. 13.

All'assunzione degli operai permanenti dipendenti dall'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori si provvede dalle Direzioni locali dei singoli stabilimenti mediante concorso, ove trattisi di operai ed operaie comuni (gruppi III e V) giusta le norme dell'art. 12 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento generale sui salariati dello Stato.

A quella di capi d'arte, dei quali è menzione al secondo comma dell'art. 9 del presente regolamento, si provvede anche per concorso, dalle Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori, e così pure si provvede per l'assunzione degli altri operai del secondo gruppo dipendenti dall'Amministrazione carceraria e dei Regi riformatori.

La conferma dell'assunzione in servizio degli operai permanenti dipendenti dall'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori è di competenza della Direzione generale delle carceri e dei Regi riformatori.

L'assunzione e la nomina degli operai permanenti addetti alla manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia sono disposte dall'Amministrazione centrale nei modi prescritti dal regolamento generale sui salariati dello Stato, in seguito a richiesta dell'ufficio tecnico su proposta della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo.

All'assunzione degli operai temporanei si procede a norma dell'art. 29 del regolamento generale predetto.

Art. 14.

Per l'assegnazione delle paghe di ammissione ai salariati dipendenti dal Ministero della giustizia si osservano le norme stabilite dagli articoli 15 e 16 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Per l'assegnazione delle paghe spettanti ai capi d'arte ed assistenti agricoli e tecnici delle carceri e dei Regi riformatori, qualora si tratti di nominare persone estranee all'Amministrazione, si terrà conto altresì — all'atto della nomina — del numero degli operai ed apprendisti e dell'importanza della lavorazione o dell'industria, messi alla loro dipendenza.

Art. 15.

I direttori degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori, ed il capo dell'ufficio tecnico presso il Palazzo di Giustizia, sono incaricati di fornire le informazioni sulla condotta degli operai da essi dipendenti e sono responsabili dell'omessa o ritardata compilazione delle note di qualifica degli operai prescritta dagli articoli 58 e 67 del regolamento generale.

Art. 16.

La Commissione locale di disciplina degli stabilimenti carcerari, il Consiglio dei Regi riformatori e la Commissione per la conservazione e la manutenzione del Palazzo di Giustizia devono rispettivamente:

1° fare le proposte al Ministero per gli aumenti di paga ai salariati mediante motivata deliberazione;

2° esaminare le mancanze commesse dagli operai permanenti che possano richiedere una sanzione disciplinare superiore ai 15 giorni di sospensione, ed infliggere le punizioni relative in applicazione del comma 1° dell'art. 120 del regolamento generale;

3° far proposte motivate al Ministero per la espulsione e la revoca dalle funzioni dei salariati permanenti di cui al 2° comma del detto articolo.

Per l'espulsione degli operai temporanei provvedono i direttori degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori ed il capo dell'ufficio tecnico del Palazzo di Giustizia, sentito il parere delle Commissioni e del Consiglio predetti.

Art. 17.

Ai salariati del terzo gruppo della tabella n. 1 allegata al regolamento generale sui salariati dello Stato e dipendenti dall'Amministrazione carceraria, ai quali vengano affidate le mansioni di cuoco, cocchiere, infermiere, magazziniere, portinaio, portalettere-usciere, muratore, scritturale, ortolano, o sia affidata la custodia dei giovanetti corrigendi in punizione, sarà corrisposto, in conformità del disposto degli articoli 230, lettere *F* e *J*, 231 e 232 del regolamento generale, un soprassoldo di L. 2.50 al giorno, limitatamente ai giorni in cui compiono i detti incarichi.

Ai capi d'arte ed assistenti agricoli e tecnici dell'Amministrazione carceraria facenti parte del gruppo secondo della tabella anzi detta, sarà corrisposto ugualmente un soprassoldo pari al 30 % della loro paga giornaliera, quando abbiano incarico della sorveglianza sugli operai o dell'istruzione industriale degli apprendisti e siano tenuti responsabili della conservazione e trasformazione delle materie prime nonchè dell'impiego e conservazione del macchinario delle officine o delle industrie (articoli 230, lettera *G*, e 231 e seguenti del regolamento generale).

Ai sottocapi d'arte facenti parte del terzo gruppo degli operai permanenti dipendenti dall'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, ai quali vengano affidate in modo continuativo le funzioni di capo d'arte, è corrisposto un soprassoldo pari al 30 % della loro paga giornaliera (articoli 230, 231 e 232 del regolamento generale) durante il tempo in cui conservano l'incarico e purchè trovinsi nella condizione espressa nel comma precedente.

Art. 18.

Per il lavoro notturno che prestano i salariati del terzo gruppo della tabella n. 1 alla dipendenza dell'Amministrazione dei Regi riformatori e delle carceri, è corrisposto il soprassoldo di centesimi 30 per ogni ora di servizio effettivamente compiuto.

Per lavoro notturno s'intende quello compiuto dopo il segnale del silenzio fino a quello mattinale della sveglia. Il servizio notturno è regolato in base alle norme interne stabilite ed approvate dal Ministero per ciascun riformatorio o stabilimento carcerario.

In compenso del lavoro notturno ai salariati predetti viene concessa, all'indomani della notte del prestato servizio, una mezza giornata od una intiera giornata di riposo con diritto a riscuotere la paga giornaliera, a seconda che il salariato abbia prestato la sua opera una mezza od una intiera notte.

Per il lavoro notturno che prestano eccezionalmente le guardiane dopo la ritirata serale degli agenti negli stabilimenti carcerari, è corrisposto il soprassoldo di centesimi 20 per ogni ora di servizio compiuto fino al segnale della sveglia del mattino seguente.

Il lavoro notturno che eventualmente possa essere richiesto agli operai addetti al Palazzo di Giustizia viene compensato con un soprassoldo pari al 30 % della loro paga oraria giornaliera, intendendosi per lavoro notturno quello eseguito nelle ore indicate dall'art. 32 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 19.

L'accertamento delle infermità e degli infortuni riportati dai salariati per la concessione del sussidio di cui all'art. 49 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, viene eseguito, per gli operai dipendenti dall'Amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori, dal medico dello stabilimento al quale l'operaio è addetto; per gli operai in servizio al Palazzo di Giustizia, dal sanitario che verrà indicato dal capo dell'ufficio tecnico menzionato nel precedente art. 3.

Indipendentemente dagli altri accertamenti prescritti nei casi indicati dal secondo comma dell'art. 49 predetto, il Ministero, quando lo creda necessario, può disporre che l'operaio infermo o che abbia portato infortunio, venga sotto posto a visita di altro sanitario od anche a visita collegiale.

Per gli operai permanenti che si trovino nelle condizioni previste dal predetto comma dell'art. 49 e siano in attesa di provvedimenti di quiescenza, la concessione del sussidio può essere prolungata fino a 300 giornate lavorative in applicazione del disposto del capoverso *b*) dell'art. 51 del citato R. decreto 24 dicembre 1924.

Art. 20.

I depositi di garanzia per gli operai temporanei alla dipendenza del Ministero della giustizia sono obbligatori per coloro che verranno nominati posteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, tra persone estranee all'Amministrazione. Le operaie temporanee (guardiane delle carceri) non sono sottoposte a tale obbligo.

Le somme introitate per i depositi predetti e quelle per multe e penalità (articoli 44-66 e 72 del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114) vengono mensilmente depositate alle Casse postali di risparmio, su libretti intestati rispettivamente alle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari od i Regi riformatori, non che al capo dell'ufficio tecnico presso il Palazzo di Giustizia, giusta l'art. 248 del regolamento generale sui salariati dello Stato.

Fino a quando non verrà istituita una Cassa di previdenza tra i salariati dipendenti dal Ministero della giustizia, le somme da versare ad essa, a norma dell'art. 249 del regolamento generale predetto, verranno rimesse all'amministratore del Fondo degli agenti di custodia e dei detenuti presso la Direzione generale delle carceri, il quale ne curerà il versamento provvisorio alla Cassa postale di risparmio per passarlo alla Cassa di previdenza non appena sarà istituita.

Per la restituzione del deposito di garanzia si osservano le norme degli articoli 249 e 250 del regolamento generale predetto.

Art. 21.

Nella prima attuazione del regolamento generale per i salariati dello Stato a quelli attualmente in servizio presso l'Amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia, che verranno classificati tra gli operai permanenti, sarà attribuita la paga in base ai criteri stabiliti dall'art. 92, lettera *B*, del R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, restando in essa assorbita l'indennità di vitto giornaliero che si corrisponde agli inservienti delle carceri e dei Regi riformatori in centesimi 90, l'importo della razione di pane che si somministra alle guardiane delle carceri calcolato in L. 1, l'indennità di alloggio in L. 1.50 giornaliere corrisposta al comandante ed al macchinista del vaporino dell'Asinara e la somma di L. 2.16 quota giornaliera sull'ammontare dell'indennità caro-viveri che i salariati percepiscono. Dal 1° luglio 1924 vengono quindi soppresse le indennità predette. Le somministrazioni in natura del pane dal giorno della attuazione del presente regolamento non avranno più luogo, ma lo importo di quelle godute dal 1° luglio 1924 in poi verrà trattenuto sulla paga da computarsi alle operaie che verrano inquadrate come permanenti.

Se l'ammontare delle indennità mensili caro-viveri corrisposto ai singoli salariati antecedentemente al 1° luglio 1924, diminuito della somma di L. 65, risultasse maggiore di quella dovuta in base all'art. 9 del regolamento generale, verrà corrisposto a ciascuno di essi un soprassoldo giornaliero pari alla trentesima parte della differenza predetta.

Qualora però il trattamento complessivo che risulterebbe assegnato ai salariati dalla data del 1° luglio 1924 tra paga, caro-viveri e soprassoldo di cui al precedente comma, venisse a superare di oltre L. 5 giornaliere quello precedentemente goduto, il soprassoldo predetto sarà congruamente ridotto dalla data suindicata, salvo le ulteriori riduzioni di cui all'art. 295 del regolamento generale.

Art. 22.

Agli operai attualmente in servizio nell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, per essere inquadrati nei nuovi gruppi di operai permanenti non vengono chiesti i documenti ed i requisiti speciali prescritti per coloro che aspirano a nuova nomina. Il Ministero può non ammettere nell'inquadramento quelli che a suo insindacabile giudizio non sia utile di conservare in servizio giusta il disposto dell'art. 269 del regolamento generale sui salariati dello Stato.

Ugualmente può assegnare al terzo gruppo gli attuali assistenti agricoli che siano sforniti del titolo di studio richiesto per la nomina a tal posto ed addirli a lavori agricoli presso gli stabilimenti o riformatori predetti.

Art. 23.

Gli operai anche provvisori che si trovino in servizio nelle carceri e nei Regi riformatori all'attuazione del presente regolamento, e abbiano superato i 65 anni di età, possono, a giudizio dell'Amministrazione centrale, essere conservati come operai temporanei per un altro triennio a datare dal 1° luglio 1925 purchè da visita medica innanzi alla Commissione di cui al precedente art. 11, risultino di buone condizioni di salute, abbiano serbato sempre ottima condotta e prestino effettivamente utile servizio.

Quelli poi che hanno superato i 45 anni di età e siano pensionati dello Stato non possono ottenere la nomina ad operaio permanente, ma possono invece essere conservati in servizio come operai temporanei fino al compimento del 65° anno di età, purchè rispondano alle condizioni indicate nel comma precedente.

Art. 24.

Qualunque soprassoldo non previsto dal presente regolamento dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 232 del regolamento generale con altro decreto del Ministro per la giustizia di concerto con quello per le finanze.

Art. 25.

Sino a quando non sia provveduto a stabilire i nuovi moduli di cui all'art. 304 del regolamento generale saranno adottati quelli attualmente in uso, opportunamente modificati.

Roma, addì 1° giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la giustizia: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 12 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la comparsa della peste nel porto di Candia (isola di Kreta);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze da Candia (Kreta) sono sottoposte alle misure profilattiche contro la peste indicate nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con R. decreto 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 7 settembre 1925.

p. *Il Ministro:* BASILE.

Ordinanza di sanità marittima n. 14 del 1925.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste nell'isola di Syra (Grecia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 8 del 17 giugno 1925, riguardante le provenienze dall'isola di Syra (Grecia), è revocata.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 9 settembre 1925.

p. *Il Ministro:* MESSEA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 189

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 settembre 1925

	Media		Media
Parigi	115 07	Belgio	108 —
Londra	118 75	Olanda	9 91
Svizzera	473 75	Pesos oro (argentino)	22 45
Spagna	356 62	Pesos carta (argent.)	9 89
Berlino	5 855	New-York	24 504
Vienna (Shilling)	3 55	Russia	126 —
Praga	72 50	Belgrado	43 75
Dollaro canadese	24 60	Budapest	0 0344
Romania	11 80	Oro	472 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 50
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 settembre 1925, è stata fissata in L. 474, rappresentanti 100 dazio nominale e 374 aggiunta cambio.

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione delle privative.

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle privative secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 9).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	157626	40 —	Gobbi *Maria* fu *Giacinto*, minore sotto la patria potestà della madre Galasi *Erminia* fu Luigi, vedova di Gobbi *Giacinto*, dom. a Robecco d'Oglio (Cremona); con usufrutto vitalizio a Galasi Erminia fu Luigi, vedova di Gobbi *Giacinto*, dom. a Robecco d'Oglio (Cremona).	Gobbi *Alessandrina-Maria-Luigia* fu *Luigi-Giacinto*, minore sotto la patria potestà della madre Galasi *Giulia-Erminia-Maddalena* fu Luigi, vedova di Gobbi *Luigi-Giacinto*, ecc., come contro.
»	313679	500 —	Garramone *Cristina* di Luigi, nubile, dom. a Montalbano Ionico (Potenza).	Garramone *Carmina-Maria-Cristina* di Luigi, nubile, ecc., come contro.
3.50 %	750796	52.50	Arpaia Luigi, *Carmela* ed Antonio fu Raffaele, minori sotto la patria potestà della madre Pezzella Rosa fu Antonio, vedova di Arpia Raffaele, dom. a Napoli	Arpaia Luigi, *Maria-Carmela* ed Antonio, ecc., come contro.
»	48663	59.50	De Crescenzo *Giuseppe* fu Alessio, dom. in Sanseverino, Principato Citra, vincolata.	De Crescenzo *Carmine-Antonio* fu Alessio, ecc., come contro, vincolata.
»	811050	350 —	Cuccurese Agata fu Giuseppe, moglie di *Foscano* Antonio fu Bernardo, dom. a Napoli.	Cuccurese Agata fu Giuseppe, moglie di *Fasano* Antonio, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	266793	125 —	*Piragine* Aurora fu Giuseppangelo, *nubile*, dom. a Mormanno (*Cosenza*).	*Piragino* Aurora fu Giuseppangelo, *minore sotto la patria potestà della madre Longo Maria fu Luigi*, vedova Piragino, dom. come contro.
»	652272	2810 —	D'Ambrosio *Gaetana* fu Raffaele, vedova di Pezzullo Vincenzo, dom. in Frattamaggiore (Napoli).	D'Ambrosio *Maria-Gaetana-Giuseppa* fu Raffaele, vedova, ecc., come contro.
3.50 %	110136	70 —	Degiorgis Matteo fu Giorgio, dom. in Chivasso (Torino); con usufrutto vitalizio a *Maddalena* Girardi fu Andrea.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Maria-Maddalena* Girardi fu Andrea.
»	110137	70 —	Girardi *Maddalena* fu Andrea, moglie di Degiorgis Matteo, dom. a Chivasso (Torino) vincolata.	Girardi *Maria-Maddalena* fu Andrea, ecc., come contro, vincolata.
»	552914	1137.50	Salamone *Concettina* fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Mistretta (Messina).	Salamone *Maria-Concetta* fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Lipari Lucia fu Luigi, vedova di Salamone* Giuseppe, dom. come contro.
»	588952	133 —	Salomone *Concettina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Lipari Lucia fu Luigi, vedova di Salamone Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina).	Salamone *Maria-Concetta* fu Giuseppe, ecc., come contro.
»	583205	98 —	*Lunghi Natale* detto Enrico, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Vecchio Elisabetta-Marcella fu Angelo, ved. di *Lunghi* Giovanni, dom. in Inverno (Pavia).	*Longhi Enrico*, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Vecchio Elisabetta-Marcella fu Angelo, vedova di *Longhi* Giovanni, dom. in Inverno (Pavia).
»	620526	98 —	*Lunghi* Enrico, Luigi, Luigina, Silvio, Alfonso e Carlo fu Giovanni, minori, ecc., come la precedente.	
Cons. 5 %	10578	250	Trivellini *Antonio* fu Giuseppe, dom. a Padova.	Trivellini *Giacomo-Antonio* fu Giuseppe, domiciliato a Padova.

2

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	227180	470 —	Ferrari Carlo, Nestore, Fernando, Teresa, Vincenzo, Anna e *Carmela* di Saverio, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà del padre, e nascituri da Martinez Maria fu Costantino, moglie di detto Ferrari Saverio, eredi indivisi di Martinez Costantino, dom. in Napoli, con usufrutto dotale a Martinez Maria fu Costantino, moglie di Ferrari Saverio.	Ferrari Carlo, Nestore, Fernando, Teresa, Vincenzo, Anna e *Carmelo* di Saverio, gli ultimi cinque minori, ecc., come contro.
3.50 %	587987	2009 —	Pagani Maria fu Giuseppe, *minore* interdetta, sotto la tutela dell'avv. Codecà fu Gaspare, dom in Pavia.	Pagani Maria fu Giuseppe, interdetta, ecc. come contro.
»	362038	17.50	Russitano Maria fu Salvatore, *nubile*, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Russitano Maria fu Salvatore, *minore sotto la patria potestà della madre Sciarrino Rosina di Andrea, vedova di Russitano Salvatore*, dom. in Termini Imerese (Palermo).
»	386173	35 —		
»	396225	17.50		
»	460277	35 —		
Cons. 5 %	62276	55 —		
»	336643	730 —	Ospedale civile di Orvieto, amministrato dalla locale Congregazione di carità. *Annotazione.* — Proviene dall'eredità di Luigi della Vecchia ed è vincolata di usufrutto vitalizio a Pontani Amalia fu *Francesco*, vedova della Vecchia.	Intestata come contro *Annotazione.* — Come contro; con usufrutto vitalizio a Pontani Amalia fu *Agostino* vedova della Vecchia.
»	24701	380 —	Nora *Giuseppe* di Giacomo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Locana (Torino).	Nora *Giovanni-Giuseppe* di Giacomo, minore, ecc., come contro.
»	243836	395 —	Azimonti *Giuseppe* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Genoni Pasqualina, ved. di Azimonti Antonio, dom. in Sacconago (Milano).	Azimonti o *Azzimonti Ferdinando-Giuseppe* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Genoni Pasqualina vedova Azimonti o *Azzimonti* Antonio, ecc., come contro.
»	320778	725 —	Figlioli *Laura* di Andrea, nubile, dom. a Marsala (Trapani).	Figlioli *Antonina-Laura*, ecc., come contro.
Redimibili 3 %	563	300 —	Darbesio Maria di Giovanni Battista, moglie di Fasolis *Paolo* fu Pietro, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Darbesio Maria di Giovanni Battista moglie di Fasolis *Carlo-Paolo-Maria-Giuseppe-Vincenzo-Mario-Ottavio-Celestino* fu Pietro, domiciliato a Mondovì (Cuneo); vincolata.
3.50 %	337962	462 —	*Damiani* Giuseppe fu Domenico detto Pacione, dom. in Santa Croce del Sannio (Benevento).	*Damiano* Giuseppe, ecc., come contro.
»	442874	210 —	*Damiani* Giuseppe fu Domenico, dom. come la precedente.	*Damiano* Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	121870	155 —		
»	110080	300 —	De Santis *Aurelia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tarquini *Terziade*, ved. De Santis, dom. a Bracciano (Roma).	De Santis *Aurelio* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tarquini *Terzina detta anche Terziade*, vedova, ecc., come contro.
»	110081	10 —		
»	110082	5 —		
»	196670	195 —	Molinari *Mario-Giuseppe* fu Carlo, dom. in Genova.	Molinari *Giuseppe-Mario* fu Carlo, dom. in Genova.
3.50 %	542040	17.50	Ricci *Vittoria* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Acqui (Alessandria).	Ricci *Antonia-Maddalena-Ernesta vulgo Vittoria* di Paolo, minore, ecc., come contro.
»	200207	150.50	Ospedale di Giaveno (Torino), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto a Gallo *Catterina* fu Francesco, vedova di Tepasso Pietro.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gallo *Maria-Catterina* fu Francesco, vedova di Tepasso Pietro.
Cons. 5 %	6491	20 —	La Rosa *Antonio* fu Michele, dom. a Calvaruso (Messina).	La Rosa *Antonino* fu Michele, dom. come contro.
3.50 %	798503	231 —	Gaffuri Elvira fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Milano	Gaffuri Elvira fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Magnoni Margherita, vedova di Gaffuri Giuseppe*, dom. in Milano.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di avviamento di Pola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969;
Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per titoli e per esami al posto di direttore della Regia scuola di avviamento di Pola, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione del laboratorio annesso.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di scuole di avviamento, di laboratori-scuola. Esso viene tuttavia nominato in prova per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso gli insegnanti titolari delle scuole di qualunque grado già appartenenti al cessato regime che posseggano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore e per la direzione del laboratorio.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° copia del foglio matricolare per ogni candidato obbligato al servizio militare;

3° tutti quei titoli che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse;

4° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dai candidati.

Art. 4.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati, con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, i necessari documenti.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 10 posti di prefetto di disciplina ed a 10 posti di tecnico nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 10 posti di prefetto di disciplina (gruppo *C*, grado 13°) ed a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura — Divisione dell'insegnamento agrario) entro il 15 novembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi, il certificato medico deve essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-918 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti ai posti di prefetto di disciplina dovranno inoltre presentare il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata o sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, oppure il diploma conseguito in una scuola tecnica o in un'altra scuola secondaria di primo grado, Regia o pareggiata.

I concorrenti ai posti di tecnico dovranno presentare, invece, il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura od in una scuola agraria pareggiata.

Art. 3.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*). Essi però sono tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Parimenti non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Il Ministro decide, in via definitiva, dell'ammissione e dell'esclusione dal concorso.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

per i posti di prefetto di disciplina in una prova scritta ed orale di lingua italiana, ed in prove orali sulle nozioni di aritmetica, geometria e computisteria, anatomia, fisiologia ed igiene;

per i tecnici in una prova scritta di agraria (compresa la economia rurale) e di contabilità agraria ed in una prova pratica di agraria, zootecnia ed industrie agrarie.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi;

Per i posti di prefetto di disciplina:

Lingua italiana:

scritta: esercizio di composizione sopra argomenti riguardanti il lavoro, il commercio e la vita sociale;

orale: lettura, riassunto e commento di passi scelti. Linguaggio, termini, proposizioni, periodi. Norme sull'arte del comporre. Cenni intorno ai principali generi di componimento.

Aritmetica, geometria e computisteria: Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola del miscuglio, regola di società, misura delle superfici delle principali figure geometriche, regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici, compra, vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni elementari di anatomia fisiologica e igiene: La macchina umana. I vari tessuti che costituiscono il corpo umano. Lo scheletro. Gli apparecchi principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione. Sostanze alimentari e razioni, bevande. Innervazione. La vista e l'udito. L'organo della loquela. Il gusto. L'olfatto. Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete, il sonno. Pulizia del corpo e degli indumenti. Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale. Igiene della casa e della scuola. Primi soccorsi nei casi d'urgenza. Accidenti per fulminazione. Accessi convulsivi. Avvelenamenti. Asfissia. Corpi stranieri. Puntura d'insetti. Malattie contagiose. Pratica di assistenza agli infermi.

Per i posti di tecnico:

Agraria ed economia rurale scritta e orale: Climatologia. Terreno agrario. Miglioramenti del terreno. Preparazione fisica delle terre. Preparazione chimica. Seminagione e governo delle piante erbacee. Propagazione e governo delle piante legnose. Raccolta e conservazione dei prodotti. Consociazione e avvicendamento. Coltivazione dei cereali: delle leguminose ed a seme; delle piante a radice e a tuberi; delle piante industriali. Erbai. Prati e pascoli. Piante ortensi. Coltivazione della vite, dell'olivo, del gelso, delle piante fruttifere.

Fattori della produzione agraria. Capitali dell'industria agraria. Grande, media e piccola proprietà. Sistemi di coltura. Sistemi di amministrazione. Economia dei miglioramenti fondiari e dei capitali di scorta. Economia dei capitali di circolazione. Computo delle spese occorrenti per mano d'opera; assicurazione; imposte manutenzione, ordinamento dell'azienda rurale.

Pratica: conoscenza e maneggio di attrezzi e di macchine agrarie (aratri, erpici, scarificatori, ecc.; seminatrici, falciatrici; mietitrici semplici e legatrici; rastrelli; trebbiatrici, vagli). Selezioni delle sementi; preparazione di semenzai e letti caldi; preparazione di piantonai e nestarole; innesti diversi; potature di fruttiferi, viti, olivi, gelsi; impianti e conduzione dell'orto. Preparazione dei prodotti dell'orto e del pomario per la vendita. Conservazione dei prodotti agrari. Pratiche di enotecnia. Pratiche di oleificio. Pratiche di caseificio. Pratiche di pollicoltura e di allevamento di animali da cortile. Pratiche di bachicoltura. Pratiche di apicoltura. Esame e valutazione dei bovini, equini, suini, ovini; preparazione degli alimenti, alimentazione degli animali, custodia. Pratiche inerenti alla riproduzione. Impiego degli animali al lavoro. Assistenza al parto. Mungitura. Tosatura. Ferratura, ecc. Somministrazione di medicamenti.

Contabilità agraria. Il patrimonio e l'azienda. Funzioni dell'amministrazione economica e funzioni della contabilità. Inventari. Bilanci preventivi. Libri di registrazione e libri statistici. Variazioni statistiche ed economiche, fatti permutativi e modificativi. Scrittura incompleta. Scrittura doppia o completa. Scrittura doppia riassuntiva. Scrittura doppia analitica. Contabilità delle aziende tenute a colonia. Rendiconto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è costituita di tre membri ed è nominata dal Ministro fra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

La Commissione giudicatrice disporrà complessivamente di 100 punti il cui reparto è ad essa riservato.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova ai termini dell'art. 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno ottenere la nomina in ruolo dopo che saranno state attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, sopra richiamato.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ed ognuno dei vincitori dei posti di prefetto di disciplina, l'assegno mensile di L. 350 ed ai vincitori del concorso per tecnici l'assegno mensile di L. 250, oltre per entrambi gli assegni, l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Conseguita la nomina in ruolo ai prefetti di disciplina, sarà assegnato uno stipendio di L. 4200 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1200 ed ai tecnici lo stipendio di L. 5400 oltre il supplemento di servizio attivo.

Art. 8.

Oltre le norme di cui agli articoli precedenti, le quali dovranno essere osservate in attesa che sia pubblicato il regolamento generale in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

A parità di merito saranno rispettate le preferenze di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.